

Decreto n° 0262 / Pres.

Trieste, 23 dicembre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003 N. 6 CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE INTEGRATIVE DI CUI ALL ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001, N. 4, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 OTTOBRE 2010, N. 0218/PRES.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI in data 23/12/2013

Siglato da:

ERICA NIGRIS in data 23/12/2013

DANIELE BERTUZZI in data 23/12/2013



il Presidente

Premesso che l'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001", e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'articolo 6 (requisiti soggettivi) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda per ottenere la concessione delle garanzie integrative;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2447 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato articolo 6 del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001:

- a) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;
- b) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche in contitolarità con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9 comma 112 della legge regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile:

Ritenuto di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.";

Visto l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; **Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

- 1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.